



EBA/GL/2023/05

---

13.06.2023

---

Orientamenti che modificano gli orientamenti EBA/GL/2022/01 destinati agli enti e alle autorità di risoluzione per migliorare la possibilità di risoluzione ai sensi degli articoli 15 e 16 della direttiva 2014/59/UE (orientamenti in materia di possibilità di risoluzione) al fine di introdurre una nuova sezione relativa ai test sulla possibilità di risoluzione

---

# 1. Conformità e obblighi di notifica

---

## Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 <sup>(1)</sup>. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti, di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi agli orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

## Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 25.10.2023 se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti orientamenti; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2023/05» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

## 2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

---

### Oggetto

5. I presenti orientamenti modificano gli orientamenti destinati agli enti e alle autorità di risoluzione per migliorare la possibilità di risoluzione ai sensi degli articoli 15 e 16 della direttiva 2014/59/UE del 13 gennaio 2014 (EBA/GL/2022/01) <sup>(2)</sup> («gli orientamenti»).
6. Le disposizioni degli orientamenti che non sono modificate dai presenti orientamenti restano in vigore e continuano ad applicarsi.

## 3. Data di applicazione

---

7. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2024.

## 4. Modifiche degli orientamenti in materia di possibilità di risoluzione <sup>(3)</sup>

---

8. Il paragrafo 5 degli orientamenti in materia di possibilità di risoluzione è così modificato:

«5. I presenti orientamenti, visti l'articolo 10, paragrafo 5, e l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2014/59 <sup>(4)</sup>, stabiliscono le misure relative allo specifico strumento di risoluzione che gli enti, compresi quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1 («enti»), e le autorità di risoluzione dovrebbero adottare per migliorare la possibilità di risoluzione degli enti, dei gruppi e dei gruppi

---

<sup>2</sup> <https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/guidelines-institutions-and-resolution-authorities-improving-resolvability>

<sup>(3)</sup> Orientamenti EBA/GL/2022/01 destinati agli enti e alle autorità di risoluzione per migliorare la possibilità di risoluzione ai sensi degli articoli 15 e 16 della direttiva 2014/59/UE (orientamenti in materia di possibilità di risoluzione).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

di risoluzione nel contesto della valutazione della possibilità di risoluzione effettuata dalle autorità di risoluzione ai sensi degli articoli 15 e 16 di tale direttiva.»

9. Il paragrafo 7 degli orientamenti in materia di possibilità di risoluzione è così modificato:

«7. I presenti orientamenti non si applicano agli enti che dovrebbero essere liquidati in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile in base alle disposizioni del relativo piano di risoluzione o del piano di risoluzione del gruppo cui appartengono. Qualora vi sia un cambio di strategia, in particolare un passaggio dalla liquidazione alla risoluzione, gli orientamenti si applicano entro tre anni dalla data di approvazione del piano di risoluzione con la nuova strategia di risoluzione, ad eccezione della sezione 4.6, che si applica entro un anno da tale data.»

10. Il paragrafo 10 degli orientamenti in materia di possibilità di risoluzione è così modificato:

«10. Nel caso degli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, gli orientamenti si applicano al livello di ciascun gruppo di risoluzione e, se del caso, anche a livello individuale. La sezione 4.6 e la sezione 4.7 si applicano anche al livello delle filiazioni transfrontaliere che non sono entità soggette a risoluzione, qualora il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45 *septies* della direttiva 2014/59/UE superi l'importo sufficiente per garantire che le perdite siano assorbite in conformità del primo comma, lettera a), dell'articolo 45 *quater*, paragrafo 2, di tale direttiva.

11. Il titolo della sezione 3 degli orientamenti in materia di possibilità di risoluzione è così modificato:

«3. Attuazione e disposizioni transitorie»

12. Dopo il paragrafo 13 degli orientamenti in materia di possibilità di risoluzione, sono aggiunti i nuovi paragrafi 13 *bis*, 13 *ter* e 13 *quater* seguenti:

«13 *bis*. Gli enti dovrebbero presentare alle autorità di risoluzione la prima relazione di autovalutazione di cui al paragrafo 124 entro il 31 dicembre 2024.

13 *ter*. In deroga al paragrafo 132, le autorità di risoluzione dovrebbero comunicare il primo programma di test sulla possibilità di risoluzione di cui al paragrafo 130 entro il 31 dicembre 2025.

13 *quater*. Gli enti di cui al paragrafo 138 dovrebbero presentare alle autorità di risoluzione il primo *master playbook* di cui al suddetto paragrafo entro il 31 dicembre 2025.»

13. Al paragrafo 56, la lettera e) è così modificata:

«e. approvare i principali prodotti finali e garantire adeguate modalità di delega al riguardo, nel contesto di idonei meccanismi interni di controllo e garanzia (come i modelli per le segnalazioni di risoluzione e la relazione di autovalutazione);».



14. Dopo la sezione 4.5, le nuove sezioni 4.6, 4.7 e 4.8 con i paragrafi da 124 a 129, da 130 a 137 e da 138 a 142, rispettivamente, sono inserite negli orientamenti come segue:

## 4.6. Relazione di autovalutazione

124. Gli enti dovrebbero preparare e presentare all'autorità di risoluzione competente almeno ogni due anni una relazione, in cui valutano autonomamente se soddisfano, e in quale misura, le capacità di cui alle sezioni da 4.1 a 4.5 e alla sezione 4.8 dei presenti orientamenti, nonché alle sezioni 4 e 5 degli orientamenti in materia di trasferibilità per integrare la valutazione della possibilità di risoluzione per le strategie di cessione (orientamenti in materia di trasferibilità) <sup>(5)</sup>, tenendo conto di eventuali riscontri ricevuti dalle autorità entro i due anni, compresi, tra gli altri, i seguenti elementi:

- a. grado in cui la capacità è soddisfatta (basso, medio, alto, non applicabile);
- b. descrizione del modo in cui la capacità è soddisfatta o del motivo per cui non è considerata applicabile ai sensi della lettera a);
- c. valutazione del divario tra le capacità di risoluzione indicate nei presenti orientamenti e quelle dell'ente, del modo in cui tale divario può essere colmato e dei tempi necessari;
- d. descrizione del modo in cui la capacità è integrata nell'ordinaria amministrazione;
- e. descrizione del rapporto tra la capacità e la pianificazione del risanamento dell'ente (ad esempio, se la continuità operativa nei meccanismi di risoluzione prevede anche opzioni di risanamento come le cessioni o se i meccanismi di risanamento sono utilizzati per sostenere la risoluzione);
- f. qualsiasi valutazione interna o esterna sul modo in cui i presenti orientamenti sono stati applicati dall'ente, comprese relazioni di audit interni o esterni, valutazioni di consulenti esterni, esercizi di simulazione o revisioni prudenziali;
- g. qualsiasi altro aspetto indicato dall'autorità di risoluzione competente (ad esempio, insegnamenti tratti da una recente recessione o evento di mercato).

125. Nella sintesi dell'autovalutazione di cui al paragrafo 124 gli enti dovrebbero:

- a. illustrare la propria comprensione della strategia di risoluzione individuata dall'autorità di risoluzione, nonché del proprio ruolo e di quello dell'autorità o delle autorità nell'esecuzione di tale strategia;

---

<sup>(5)</sup> Orientamenti EBA/GL/2022/11 destinati agli enti e alle autorità di risoluzione per integrare la valutazione della possibilità di risoluzione per le strategie di cessione (orientamenti in materia di trasferibilità).

- b. descrivere il quadro di test e garanzie che consente loro di assicurare la capacità di sostenere l'esecuzione della strategia di risoluzione su base continuativa;
- c. sintetizzare la propria autovalutazione in relazione ai settori chiave della possibilità di risoluzione come segue:
  - i. governance;
  - ii. continuità operativa nell'ambito della risoluzione (OCIR) e accesso alle FMI <sup>(6)</sup>;
  - iii. capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione;
  - iv. liquidità e finanziamento nella risoluzione;
  - v. MIS <sup>(7)</sup>;
  - vi. comunicazione;
  - vii. trasferibilità e ristrutturazione.

126. Le relazioni dovrebbero essere presentate dagli enti all'autorità di risoluzione almeno ogni due anni. La prima relazione dovrebbe essere presentata entro il 31 dicembre 2024.

127. Nel contesto dei gruppi di risoluzione transfrontalieri, la relazione di autovalutazione dovrebbe essere presentata dall'entità soggetta a risoluzione all'autorità di risoluzione a livello di gruppo (o all'autorità di risoluzione competente nel caso di una strategia MPE) o dall'entità non soggetta a risoluzione all'autorità di risoluzione locale.

128. Una volta predisposta, l'autovalutazione dell'entità non soggetta a risoluzione dovrebbe essere sviluppata sulla base della strategia di risoluzione di gruppo e in coordinamento con l'entità soggetta a risoluzione.

129. Ai fini della relazione di autovalutazione di cui al paragrafo 124, gli enti dovrebbero utilizzare il formato fornito dalla relativa autorità di risoluzione.

#### 4.7. Programma pluriennale di test

130. Le autorità di risoluzione, tenendo conto della relazione di autovalutazione di cui alla sezione 4.6, in particolare degli elementi di cui al punto 124, lettere da d) a f), dovrebbero adottare un programma pluriennale di test sulla possibilità di risoluzione per gli enti di loro

---

<sup>(6)</sup> Infrastrutture di mercato.

<sup>(7)</sup> Sistemi informativi di gestione.



competenza. Il programma dovrebbe includere tutte le capacità indicate nei presenti orientamenti e negli orientamenti dell'ABE in materia di trasferibilità <sup>(8)</sup>.

131. Il programma dovrebbe coprire un periodo di tre anni (gli ultimi due indicativi) per consentire agli enti di ottimizzare i loro sforzi di pianificazione della risoluzione e dovrebbe essere aggiornato/confermato annualmente dall'autorità di risoluzione. L'esito della sua revisione annuale dovrebbe essere notificato agli enti senza indebito ritardo.
132. Le autorità di risoluzione dovrebbero comunicare agli enti il programma di test sulla possibilità di risoluzione di cui al paragrafo 130 e i relativi aggiornamenti o conferme annuali di cui al paragrafo 131, al più tardi insieme alla sintesi del piano di risoluzione e alla valutazione della possibilità di risoluzione di cui all'articolo 10, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2014/59/UE.
133. Le autorità di risoluzione, tenendo conto dell'elenco non esaustivo di cui all'allegato 4, dovrebbero definire nel programma di test sulla possibilità di risoluzione (di cui al paragrafo 130) la gamma di valutazioni, test, metodologie, prassi e strumenti che intendono utilizzare per verificare l'adeguatezza delle misure messe in atto dagli enti per sostenere l'esecuzione della strategia di risoluzione.
134. Al momento di considerare la selezione delle tecniche di verifica nel programma di test sulla possibilità di risoluzione di cui al paragrafo 130, le autorità di risoluzione dovrebbero adottare un approccio basato sul rischio, in funzione del profilo di rischio, delle dimensioni e del modello di business degli enti [ad esempio, classificazione SREP <sup>(9)</sup>], nonché del punteggio SREP complessivo <sup>(10)</sup>, e tenere conto di quanto segue:
- a. i progressi in materia di possibilità di risoluzione / il grado di soddisfacimento delle capacità di risoluzione di cui ai presenti orientamenti; e
  - b. la qualità complessiva delle attività interne per garantire la possibilità di risoluzione evidenziata nella relazione di autovalutazione.
135. Nel contesto dei gruppi di risoluzione transfrontalieri, il programma pluriennale di test sulla possibilità di risoluzione dovrebbe essere discusso tra le autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni soggette ai presenti orientamenti.
136. Nel caso dei gruppi transfrontalieri, il programma pluriennale di test sulla possibilità di risoluzione delle entità soggette a risoluzione, compresi i test in esso previsti, dovrebbe essere attuato dall'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione o dalle autorità di

---

<sup>(8)</sup> EBA/GL/2022/11.

<sup>(9)</sup> «Classificazione SREP», l'indicatore della rilevanza sistemica dell'ente assegnata in base alle dimensioni e alla complessità dell'ente e alla portata delle sue attività; Cfr. anche la sezione 2.1.1 degli orientamenti SREP rivisti dell'ABE (EBA/GL/2022/03).

<sup>(10)</sup> Cfr. la definizione negli orientamenti SREP rivisti dell'ABE (EBA/GL/2022/03), pag. 21. «Punteggio SREP complessivo», l'indicatore numerico del rischio complessivo per la sostenibilità economica (*viability*) dell'ente basato sulla valutazione SREP complessiva.



risoluzione del paese ospitante in coordinamento con l'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione, come da esse concordato.

137. Le autorità di risoluzione dovrebbero condividere con l'ente e, nel caso di un gruppo transfrontaliero, almeno con i membri del collegio di risoluzione, i risultati dei test effettuati in conformità del programma di test sulla possibilità di risoluzione di cui al paragrafo 130.

#### 4.8. *Master playbook*

138. L'impresa madre nell'Unione e le entità soggette a risoluzione di un gruppo di risoluzione soggetto agli articoli 92 *bis* o 92 *ter* del regolamento (UE) n. 575/2013 o con attività totali a livello di gruppo di risoluzione superiori a 100 miliardi di EUR e quelle designate dall'autorità di risoluzione competente che non sono soggette all'articolo 92 *bis* del regolamento (UE) n. 575/2013 e che fanno parte di un gruppo di risoluzione le cui attività totali sono inferiori a 100 miliardi di EUR ma che l'autorità di risoluzione ha valutato come ragionevolmente suscettibile di comportare un rischio sistemico in caso di dissesto in conformità dell'articolo 45 *quater*, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, dovrebbero elaborare un *master playbook*.

139. Il *master playbook* dovrebbe essere richiesto agli enti diversi da quelli designati al paragrafo 138 se l'autorità di risoluzione ritiene che ciò sia giustificato dalla complessità dell'organizzazione e dalla conseguente necessità di un elevato livello di coordinamento delle capacità di risoluzione.

140. Il *master playbook* dovrebbe <sup>(11)</sup>:

- a. definire i ruoli chiave e le responsabilità dell'alta dirigenza nel periodo precedente e durante la risoluzione;
- b. stabilire il contenuto e i tempi per le decisioni da adottare da parte della dirigenza nel periodo precedente e durante la risoluzione;
- c. stabilire i fattori per l'attivazione dei *sub-playbook* (*playbook* per il *bail-in*, *playbook* per il trasferimento, piani di emergenza per l'accesso alle FMI, comunicazione);
- d. stabilire la fonte, le scadenze e il formato delle fonti di informazioni che sosterranno tali decisioni del consiglio;
- e. dimostrare in che modo i vari elementi dell'attuazione della strategia di risoluzione interagiscono tra loro e, in particolare, quanto segue:
  - i. esecuzione del *bail-in* (*playbook* per il *bail-in*);

---

<sup>(11)</sup> L'allegato 5 presenta una descrizione di alto livello dell'architettura del *master playbook*.

- ii. *playbook* per il trasferimento (se pertinente);
  - iii. valutazione;
  - iv. finanziamento e liquidità nella risoluzione (compreso il monitoraggio delle garanzie / il finanziamento nella strategia di risoluzione);
  - v. accesso alle FMI (compresi i piani di emergenza);
  - vi. continuità operativa (compreso il catalogo dei servizi);
  - vii. piano di riorganizzazione aziendale.
141. Gli enti dovrebbero aggiornare i *master playbook* almeno annualmente o dopo un cambiamento della loro struttura giuridica o organizzativa o delle loro condizioni operative o finanziarie che possa avere un effetto rilevante sul *master playbook* o richiederne la modifica. L'esito della revisione annuale dovrebbe essere notificato alle autorità di risoluzione senza indebito ritardo.
142. Dopo l'allegato 3 degli orientamenti sulla possibilità di risoluzione, sono inseriti i seguenti allegati 4 e 5:

## Allegato 4 – Elenco non esaustivo dei metodi disponibili agli enti per le attività di garanzia o alle autorità per i test

---

a. Autocertificazione	L'ente autocertifica la propria conformità a una norma.
b. Autovalutazione	L'autovalutazione è la valutazione da parte dell'ente delle proprie capacità di svolgere i compiti richiesti in modo tempestivo e di soddisfare la qualità attesa. L'autovalutazione presuppone una revisione dei processi e delle procedure esistenti e, potenzialmente, una revisione delle lezioni apprese da situazioni di stress passate. L'autovalutazione si traduce in un'analisi del divario tra le capacità dell'ente e le aspettative dell'autorità.
c. L'impresa condivide i risultati dei propri sistemi o test interni tramite dimostrazioni alle autorità / <i>walkthrough</i>	Un test <i>walkthrough</i> ripercorre un'operazione passo dopo passo attraverso il MIS o le procedure, dal suo inizio fino all'attuazione finale.
d. <i>Fire drill</i>	Controllo di plausibilità mirato, flessibile e orientato ai processi di determinate fasi di un <i>playbook</i> .
e. <i>Dry run</i>	I <i>dry run</i> sono esercizi di simulazione in condizioni reali in cui gli enti eseguono test su parti (selezionate) degli elementi determinati dall'autorità di risoluzione sulla base di un apposito evento di crisi e individuano gli ambiti da migliorare per garantire che la strategia di risoluzione possa essere attuata in modo efficace e tempestivo.
f. Valutazione desktop	Fase iniziale per migliorare i <i>playbook</i> e assicurare la standardizzazione, la coerenza e l'allineamento con i requisiti

---



per la documentazione dei processi chiave per singole fasi, tra cui la tempistica, le responsabilità e le interconnessioni.

Test di *back-office* in cui i valori di diversi documenti sono raffrontati per valutare l'accuratezza e l'affidabilità di una serie di dati.

---

g. Audit interno	Revisione delle capacità di risoluzione da parte dell'audit interno, nell'ambito dell'attività con cui l'ente assicura la possibilità di risoluzione su base continuativa.
h. Verifica indipendente da parte di terzi	Revisione delle capacità di risoluzione da parte di un esperto terzo.
i. <i>Deep dive</i>	Revisione approfondita su un aspetto specifico svolta presso l'ente secondo un calendario predefinito.
j. Ispezione in loco	Le ispezioni in loco sono indagini e verifiche condotte dalle autorità con un ambito e un calendario predefiniti e si svolgono presso gli enti. Le ispezioni dovrebbero essere intrusive, pur nel rispetto del principio di proporzionalità, e mirare a fornire un'istantanea dettagliata dell'adeguatezza e dell'esecuzione dei processi.

---

## Allegato 5 – *Master playbook*

Architettura illustrativa di alto livello del *master playbook*:



